Via Alessandria, 12 63100 Ascoli Piceno

STATUTO

PER IL CONSORZIO OBBLIGATORIO TRA I COMUNI DEL BACINO IMBRIFERO DEL FIUME TRONTO

^^^^^

approvato con Decreto Prefettizio n. 26611/IV del 10.10.1956, e modificato dalla seguenti deliberazioni dell' Assemblea Generale:

- n. 8 dell' 8.05.1982;
- n. 9 del 28.12.2001;
- n. 9 del 26.11.2003;
- n. 9 del 27.6.2011

^^^^^

Art. 1

Natura giuridica e sede

Tutti i Comuni della Provincia di Ascoli Piceno facenti parte del bacino imbrifero montano del fiume Tronto sono uniti in Consorzio ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953 n.959.

Il Consorzio è retto dal presente statuto, dalle leggi e decreti applicabili ai consorzi ed in particolare dalle norme di cui al Titolo 4° della legge comunale e provinciale approvata dal R.D, 3 marzo 1934 n.383 nonché da quelle - in quanto applicabili – del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 267/2000 recepiti in forma dinamica allorché riguardino materie e finalità specifiche proprie della legge istitutiva.

Il Consorzio ha sede in Ascoli Piceno.

La durata del Consorzio è quella disposta dalla legge 27/12/1953 n.959 salvo che legge stessa non disponga tempi e modalità diverse.

Art. 2

SCOPO

Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art.1, comma 12, della legge 27 dicembre 1953 n.959 impiegandolo per il progresso economico e sociale delle popolazioni residenti nel perimetro dei comuni consorziati. In particolare esso provvede a:

1. - concorrere alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedere, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione;

Attuare e coordinare tutte le iniziative atte ad incrementare, sviluppare e sostenere l'economia agricola della provincia creando maggior reddito e migliori condizioni di vita per la popolazione rurale;

- 2.- favorire il sorgere e l'ampliarsi di attività di carattere industriale ed artigiano;
- 3.- curare, attraverso appositi corsi o scuole, la qualificazione e la specializzazione della manodopera locale in modo da facilitarne l'occupazione ed aumentarne il reddito;
- 4.- coordinare ed incrementare gli sforzi delle amministrazioni provinciali, comunali e consortili per una migliore manutenzione e sistemazione della rete stradale facente capo ai suddetti Enti;
- 5.- sostenere le iniziative di carattere turistico valorizzandole per sfruttare adeguatamente tutte le possibilità naturali:
- 6.- potenziare e coordinare tutte le attività sociali ed assistenziali a favore delle categorie più bisognose;
- 7.- aiutare ed integrare, in casi eccezionali, i bilanci dei comuni deficitari allorché sia constatata l'impossibilità di ulteriori aggravi fiscali, avendo gli stessi già superato il carico medio dei comuni consorziati;
- 8.- realizzare le opere di pubblica utilità indispensabili e di competenza dei Comuni qualora questi non ne avessero la possibilità, sia pure dopo aver ottenuto il contributo dello Stato.

Il Consorzio potrà provvedere alla richiesta erogazione della fornitura diretta di energia elettrica ai sensi e secondo le modalità previste dall'art.3 delle legge 27.12.1953 n. 959.

Spetta al Consorzio la rappresentanza e la difesa degli interessi di tutti i Comuni che ne fanno parte, per tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa o giudiziaria originate dalla applicazione della legge 27.12.1953 n.959, nei confronti di chiunque. Su richiesta degli interessati provvederà anche alla difesa dei legittimi interessi dei Comuni o gruppi di privati in tutte le vertenze originate da nuovi o vecchi impianti idroelettrici.

Art. 3 FINANZIAMENTI

All'assolvimento del proprio scopo il Consorzio provvede con la utilizzazione del sovracanone attribuitogli ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 27.12.1953 n.959, con il provento di fitti dei beni patrimoniali, con gli utili provenienti da servizi a terzi e da quelli derivanti dalla cessione a terzi dell'energia elettrica tenuta a sua disposizione.

Via Alessandria, 12 63100 Ascoli Piceno

Art. 4 ORGANI DEL CONSORZIO E LORO COMPETENZE

Gli organi del Consorzio sono:

- 1.- L'Assemblea generale
- 3.- Il Consiglio direttivo
- 4.- Il Presidente.

<u>I'ASSEMBLEA GENERALE</u>

Art. 5

COSTITUZIONE

L'Assemblea generale del Consorzio è costituita dai rappresentanti dei singoli Comuni consorziati eletti dal Consiglio Comunale mediante apposita deliberazione ed in numero di:

- un rappresentante per tutti i Comuni con popolazione fino a 1.500 abitanti;
- due rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione fino a 4.000 abitanti;
- tre rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti;
- quattro rappresentanti per tutti i Comuni con popolazione oltre 10.000 abitanti.

Nel deliberare l'elezione dei rappresentanti presso l'assemblea del Consorzio i consigli comunali deliberano con voto limitato assicurando la rappresentanza della minoranza, quando i rappresentanti da eleggere sono in numero superiore a due.

Gli eletti durano in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'avviso di convocazione per la partecipazione alla prima Assemblea Generale utile dopo la designazione da parte del Comune, e comunque fino a quando non sono sostituiti; essi possono essere sempre rieletti.

Entro novanta giorni successivi alla scadenza della durata dei cinque anni di cui al precedente comma , ovvero in caso di dimissioni, decadenza o decesso del Rappresentante, il Consiglio Comunale provvede alla nomina di cui al comma 1. Trascorso infruttuosamente il termine di giorni novanta di cui al precedente capoverso, il Presidente del Consorzio invita il Sindaco a far adottare il relativo atto deliberativo da parte del Consiglio Comunale

La popolazione di riferimento indicata al precedente comma 1 è quella legale risultante dall'ultimo censimento nazionale della popolazione.

Le dimissioni da rappresentante dell'Assemblea devono essere presentate al Presidente del Consorzio ed al Sindaco del Comune che lo ha eletto.

Art. 6

<u>INELEGGIBILITÀ</u>

Non si è eleggibili a membri dell'Assemblea quando ricorrono i casi previsti dalla legge 23 dicembre 1981 n.154 e successive modificazioni; in particolare:

- 1) le persone di età inferiore agli anni 18:
- 2) il personale di Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza in servizio nel territorio del Consorzio;
- 3) gli ecclesiastici e i ministri di culto aventi cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- 4) i consiglieri provinciali e regionali della regione.

I casi di incompatibilità sono quelli previsti dalla legge 18 gennaio 1992 n.16; in modo particolare:

- 1) chi ha lite pendente con il Consorzio;
- 2) chi è stato dichiarato responsabile verso l'Ente con sentenza passata in giudicato;
- 3) chi ha rapporti di lavoro e professionali aperti con l'ente.

Non possono essere contemporaneamente eletti i fratelli, gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero; in questi casi la nullità e la decadenza agiscono nei riguardi del più giovane.

Art. 7

CONVOCAZIONE

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Generale può essere convocata in via straordinaria dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure a domanda di un quinto dei rappresentanti consortili.

La convocazione deve essere effettuata almeno due volte l'anno mediante avvisi personali raccomandati da rimettere a ciascun rappresentante, *ovvero consegnati a mano su sua richiesta con contestuale rilascio di ricevuta*, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Gli avvisi debbono essere recapitati ai rappresentanti possessori e titolari di una propria posta elettronica certificata mediante tale modalità ed entro i termini di cui al precedente capoverso. In caso di assoluta urgenza stabilita dal Consiglio Direttivo la convocazione può essere effettuata a termini abbreviati di cinque giorni.

Via Alessandria, 12 63100 Ascoli Piceno Art. 8 ATTRIBUZIONI

Spetta all'Assemblea Generale dei consorziati di:

- 1.- deliberare sulle proposte di modificazioni dello Statuto con una maggioranza dei tre quinti dei membri;
- 2.- deliberare sulla formulazione, approvazione e modifica del Regolamento per l'utilizzazione dei mezzi a disposizione del Consorzio ed in particolare:
- a) sulla formulazione di un piano generale di realizzazioni che permettano una rotazione costante in maniera che entro un decennio tutti i Comuni abbiano a beneficiarne in adeguate proporzioni;
- b) sull'eventuale accantonamento, per gli anni, di parte dei mezzi a disposizione per una più sostanziale ed efficace attività;
 - c) sulla formulazione di un piano previsto dall'art.3 della legge;
- 3.- predisporre il programma annuale di investimenti ed approvare il bilancio preventivo ed i conti consuntivi;
- 4.- decidere in via definitiva sui ricorsi contro l'operato del Consorzio.

L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina dei revisori dei conti.

Art. 9

VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea non può validamente deliberare se non siano presenti almeno la metà più uno dei propri membri.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione, sempre che ciò sia indicato nell'avviso, può aver luogo anche un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione.

Art.10 DELIBERAZIONI

Tutte le deliberazioni adottate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea generale, redatte dal segretario che presta assistenza alle sedute, sono pubblicate nella sezione apposita denominata Albo Pretorio del sito informatico del Consorzio avente il seguente attuale dominio: www.bimtronto-ap.it, o altro indirizzo sempre riconducibile al Consorzio, o in subordine mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, per la durata di quindici giorni consecutivi.

Le deliberazioni diventano esecutive dopo il ventesimo giorno della loro pubblicazione.

Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei presenti.

Copia delle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo(rendiconto) sono inviate tramite posta elettronica certificata a tutti i Comuni consorziati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.11

COSTITUZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da uno a sette membri, oltre al Presidente ed al Vice Presidente, quest'ultimi nominati ai sensi del successivo art. 16.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, durano in carica normalmente per cinque anni e possono essere riconfermati.

Dopo due incarichi consecutivi non si può essere rieletti se non è trascorsa una legislatura o tornata amministrativa; non può essere nominato più di un consigliere per Comune.

In caso di decadenza ,dimissioni o decesso del Presidente il Consiglio Direttivo rimane in carica fino a trenta giorni successivi alla nomina del nuovo Presidente. Al verificarsi dei casi di cui al precedente periodo ed entro il termine di cui sopra, il nuovo Presidente può convocare direttamente l' Assemblea generale per l' elezione di un nuovo Consiglio Direttivo con le modalità di cui al comma 2.

Il Consiglio Direttivo collabora con il Presidente nell'Amministrazione del Consorzio attuandone le direttive ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

Art.12

DECADENZA- INDENNITA' DI FUNZIONE

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dall'ufficio.

Ai membri del Consiglio Direttivo è attribuito un gettone di presenza in conformità a disposizioni di legge; a richiesta, esso può essere congruamente forfettizzato in indennità mensile.

Ad essi compete il rimborso delle spese di viaggio.

Via Alessandria, 12 63100 Ascoli Piceno

Art.13

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consorzio. Spetta al Consiglio Direttivo:
- a) convocare l'Assemblea e stabilirne l'ordine del giorno; dare esecuzione ai deliberati dell'Assemblea;
- b) predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- c) curare la gestione amministrativa, economica, disciplinare degli affari, le pratiche o diritti del Consorzio, con mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio al Consorzio per contribuire al conseguimento degli scopi statutari;
- d) effettuare gli storni, gli assestamenti e le variazioni che occorre introdurre al bilancio nel corso dell'esercizio, salvo sottoporli alla ratifica dell'Assemblea nella prima adunanza;
- e) approvare i progetti tecnici per l'esecuzione del programma di massima deliberati dall'Assemblea Generale:
- f) approvare il Regolamento Organico del personale: nominare e licenziare il personale;
- g) deliberare sul servizio di tesoreria;
- h) stabilire norme e condizioni per i singoli appalti o per la concessione di contributi o mutui;
- i) deliberare in secondo grado sui ricorsi contro il Consorzio;
- I) autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti del Consorzio.
- m) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali che vigono nella pubblica amministrazione;
- n) adottare i provvedimenti relativi al personale.

Il Consiglio potrà avvalersi dell'opera di apposite Commissioni consultive.

Art.14

CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri qualora i componenti siano in numero di nove; ovvero su richiesta di almeno due qualora la composizione del Consiglio sia inferiore a nove . La convocazione deve essere fatta con avvisi postali diretti a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima dell' adunanza, o tre giorni prima se trattasi di adunanza straordinaria urgente.

La convocazione potrà essere altresì fatta anche mediante avvisi da consegnarsi a mano su richiesta del Consigliere e in tal caso con contestuale rilascio di ricevuta, sempre nei termini di cui sopra. Gli avvisi debbono essere recapitati ai Consiglieri possessori e titolari di una propria posta elettronica certificata mediante tale modalità ed entro i termini di cui al precedente capoverso.

Art.15

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei votanti. L'adunanza del Consiglio è valida qualora siano presenti la metà più uno (arrotondato all' unità superiore) dei componenti eletti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Delle adunanze dovrà stendersi apposito verbale [* contenente in sintesi l'oggetto delle deliberazioni stesse, l'andamento della discussione e le espressioni di voto manifestate dai singoli membri] che sarà pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito informatico del Consorzio o altro indirizzo sempre riconducibile al Consorzio, o in subordine mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni, per la durata di quindici giorni consecutivi. Il segretario ne ha la custodia e certifica le avvenute pubblicazioni.

In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più anziano di età qualora la composizione di tale organo sia superiore a quattro.

PRESIDENTE

Art.16

NOMINA

Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei votanti, e con distinta votazione, dall'Assemblea Generale nel suo seno, in aggiunta ai componenti il Consiglio Direttivo.

Se dopo due votazioni consecutive nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta a votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti; in caso di parità di voti, è proclamato eletto il più anziano di età. I soggetti in carica per due volte consecutive non possono essere rieletti se non sia trascorsa una legislatura o tornata amministrativa.

La durata della carica è stabilita in anni cinque decorrenti dalla esecutività dell' atto. In caso di decadenza ,dimissioni o decesso del Presidente o del Vice Presidente, l'Assemblea generale, convocata dal Consiglio Direttivo in carica, provvede alla nuova nomina entro novanta giorni.

Via Alessandria, 12 63100 Ascoli Piceno

Art.17 FUNZIONI

Il Presidente [è l'organo responsabile dell'amministrazione del Consorzio] rappresenta l'ente in giudizio ed in tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni ed Autorità, con i singoli consorziati e con i terzi.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e provvedimenti adottati dalle assemblee.

Presiede l'Assemblea Generale e il Consiglio Direttivo, apre e chiude le sedute, dirige le discussioni, proclama l'esito delle votazioni.

Spetta al Presidente:

- a) convocare il Consiglio Direttivo fissandone l'ordine del giorno:
- b) sorvegliare l'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi;
- c) curare l'esatta assegnazione nelle singole gestioni delle entrate e delle spese;
- d) sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;
- e) ordinare i pagamenti e le riscossioni;
- f) sorvegliare la regolare tenuta delle scritture contabili e degli atti di gestione dell'ente;
- g) stipulare tutti gli atti nell'interesse del Consorzio;
- h) fare quanto occorre per la gestione dell'Ente.

In caso di sua assenza, impedimento o decesso è sostituito dal Vice Presidente.

AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 18

I BENI

Tutti i beni del Consorzio devono essere inventariati per consistenza e valore.

Gli inventari devono essere aggiornati periodicamente e quando nuovi beni - immobili, mobili e strumentali - entrano a far parte del patrimonio dell'Ente.

Art. 19 I CONTRATTI

La stipulazione dei contratti, eseguita da pubblico notaio, deve essere preceduta da apposita deliberazione del Direttivo indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali.

Art. 20 DISCIPLINA

Le procedure e le opere di conservazione, manutenzione, restauro del patrimonio ed anche le provviste di materiali di consumo e di beni strumentali ad uso dell'ufficio devono essere disciplinate da apposito regolamento demandato alla competenza del consiglio direttivo.

I lavori di modesta entità possono essere eseguiti in economia, in amministrazione diretta e in parte con il cottimo fiduciario secondo le disposizioni del sunnominato regolamento.

ART. 21

LA RESPONSABILITÀ.

La responsabilità nei confronti degli amministratori e dei dipendenti è personale, si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto e non si estende agli eredi.

REVISORI DEL CONTO

Art.22

NUMERO E FUNZIONI

I Revisori del conto sono nominati in numero di tre fra i membri dell'Assemblea Generale. Durano in carica un anno e possono essere rieletti.

E' loro attribuzione l'esame del conto consuntivo, sul quale debbono presentare relazione scritta all'Assemblea Generale.

Art.23 TESORERIA

Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposito regolamento, verrà affidato ad uno o più Istituti Bancari sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

Art.24 <u>ESERCIZIO FINANZIARIO</u>

Via Alessandria, 12 63100 Ascoli Piceno

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il primo di gennaio e termina con il 31 dicembre. Per la predisposizione ed approvazione dei Bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento a quanto disposto in merito dalla legislazione vigente in materia e riguardante gli enti locali.

Art. 25 PARERE SULLE PROPOSTE

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al direttivo o all'assemblea che comporti impegno di spesa deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile da parte del segretario dell'ente, che ne risponde in via amministrativa e contabile.

Art.26

PERSONALE ED ORGANI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Con speciali regolamenti sarà fissato l'organico e disciplinato le competenze e le attribuzioni del personale, nonché il funzionamento amministrativo e tecnico del Consorzio.

In assenza di pianta organica e relativo regolamento le funzioni di segreteria sono svolte mediante personale, appositamente autorizzato, proveniente da altri enti locali che rivesta la settima qualifica e sia incardinato nell'area economico-finanziaria.

La competenza alla nomina è riservata al Consiglio Direttivo.

Il segretario è personalmente responsabile della tenuta dei registri e repertori dell'ente, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al 1° e 2° comma dell'art. 15 e alla conservazione e gestione materiale dell'archivio.

Art. 27 DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni del presente Statuto si intendono completate da quelle contenute nel T.U. delle leggi comunali e provinciali, da quelle portate dal D.Lgs 267/2000, nonché dalle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n.959 ed altre leggi speciali che con la precedente hanno riferimento.

Le modifiche e le integrazioni allo Statuto divengono esecutive dopo intervenuta l'approvazione da parte dell'Assemblea conseguita mediante due deliberazioni assembleari adottate a distanza non inferiore a sessanta giorni l'una dall'altra.

Art. 28 Norma transitoria di prima applicazione

Il comma 3° dell' art. 5 dello Statuto, così come modificato con la presente deliberazione, trova immediata applicazione anche ai rappresentanti già facenti parte dell' Assemblea. Con atto ricognitivo successivo alla definitiva approvazione delle modifiche statutarie sarà individuata per ciascun rappresentante la data di inizio del proprio mandato.